



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

REGOLAMENTO INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE MEDIANTE EROGAZIONE DI SUSSIDI emanato con D.R. n.624 del 17.04.2019 come modificato dalle delibere del Senato Accademico del 19/11/2020 e del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2020 e ulteriormente modificato con D.R. n.611/2023 (Prot.n.29773 del 27/4/2023) e D.R. n.2074/2023 (Prot.n.93119 del 22.12.2023)

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al personale tecnico amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. L'accordo regola le erogazioni che l'Ateneo attiva in favore del personale di cui al comma 1 sotto forma di sussidi debitamente documentati dagli interessati e non coperti da altri sussidi erogati da altri Enti/Istituti.
3. Le esigenze, le attività ed i servizi oggetto delle erogazioni che l'Ateneo con il presente accordo stabilisce di corrispondere al proprio personale sono descritte al successivo art. 2.

Articolo 2

1. I 'sussidi' sono considerati importi occasionali concessi dal datore di lavoro in conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, mentre i 'benefici', oggetto di separato accordo, sono incentivi economici rivolti alla generalità dei dipendenti.
2. I sussidi sono soggetti ad una graduatoria basata sulla rilevazione del bisogno da soddisfare. Tale graduatoria è redatta secondo il criterio della situazione economica più sfavorevole risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità al momento della richiesta. Il sussidio viene corrisposto nella misura sottoindicata in rapporto all'indicatore ISEE e comunque entro limiti di importo che devono essere prestabiliti:

| Fascia | Limiti di reddito in Euro (modello Isee) | Percentuale di sussidio da erogare |
|--------|--|------------------------------------|
| 1 | Fino a € 60.000,00 | 100% |
| 2 | da € 60.000,01 a € 80.000,00 | 75% |
| 3 | Oltre € 80.000,00 | 50% |

3. Le situazioni che danno diritto al sussidio sono le seguenti:
 - a) decesso - nell'anno di riferimento del bando - del coniuge, del convivente *more uxorio* la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso, del discendente o ascendente di primo grado del dipendente o per decesso di altro componente del nucleo familiare del dipendente come da stato di famiglia al momento del decesso o da altra idonea documentazione: massimo € 3.000,00; il contributo è previsto per le spese funerarie documentate da fattura intestata al dipendente o altro familiare a carico;
 - b) decesso - nell'anno di riferimento del bando - del dipendente (i soggetti legittimati a richiedere il sussidio sono il coniuge, il convivente *more uxorio* la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso, i figli ovvero altro componente del nucleo familiare come da stato di famiglia al momento del decesso o da altra idonea documentazione): massimo € 3.000,00;
 - c) perdita del lavoro - nell'anno di riferimento del bando - del coniuge o del convivente *more uxorio*, condizioni queste ultime che devono sussistere anche nell'anno di riferimento della dazione; la convivenza con il dipendente deve risultare da certificazione anagrafica al



momento del verificarsi dell'evento. L'importo riconosciuto è pari a € 3.000,00. Lo stato di disoccupazione è attestato da autocertificazione del dipendente con indicazione della decorrenza, dell'ultimo impiego svolto, delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro o di cessazione del lavoro autonomo, nonché del servizio competente (Centro dell'Impiego) presso il quale la dichiarazione è riscontrabile;

d) dipendente senza stipendio - nell'anno di riferimento del bando - a causa di periodo prolungato di malattia propria o di altro componente del nucleo familiare come risultante dalla dichiarazione ISEE: in proporzione ai mesi di assenza senza assegni, fino ad un massimo di € 4.000,00, in base agli scaglioni di reddito della tabella del comma 2;

e) malattie di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione sanitaria, occorse al dipendente o ai componenti del nucleo familiare compresi il convivente *more uxorio*, la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica, i figli, i genitori conviventi o comunque fiscalmente a carico del richiedente, per le spese documentate ed effettivamente sostenute nell'anno di riferimento del bando fino ad un massimo di € 3.000,00;

f) presenza nel proprio nucleo familiare di persone diversamente abili. L'importo sarà erogato in base alla seguente classificazione di disabilità (come dettagliata nella tabella allegata al presente regolamento):

1 fascia = NON AUTOSUFFICIENZA € 4.000,00/anno

2 fascia = DISABILITA' GRAVE € 2.000,00/anno

3 fascia = DISABILITA' MEDIA € 1.000,00/anno

Gli importi indicati nel presente comma alle lettere a), b), c), possono essere oggetto di liquidazione anticipata rispetto all'emanazione del bando annuale, nella misura del 50%, in seguito a richiesta del dipendente. Tutti gli importi di cui al presente comma sono riproporzionati nel caso in cui lo stanziamento per l'anno di riferimento non risulti capiente rispetto al numero di domande di sussidio pervenute.

Articolo 3

1. Lo stanziamento annuale per gli interventi previsti dal presente Regolamento avviene contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Lo stanziamento è suddiviso tra "sussidi" e "benefici". Lo stanziamento annuale per i sussidi è pari ad € 80.000,00. Lo stanziamento annuale per i benefici varia di anno in anno in ragione delle disponibilità di bilancio.

3. Qualora, alla fine dell'esercizio di riferimento, si realizzino delle economie, queste tornano nella disponibilità del bilancio di Ateneo.

Articolo 4

Le modalità ed i termini di erogazione dei sussidi e dei benefits saranno determinati dall'Amministrazione di concerto con la R.S.U. e le OO.SS. di Ateneo.

TABELLA CLASSIFICAZIONE DISABILITÀ (Inps)

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| CATEGORIE | Disabilità Media | Disabilità Grave | Non autosufficienza |
|-----------|------------------|------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|--|---|
| Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni | Invalidi 67>99% (D.Lgs. 509/88) | Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) | Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
| Invalidi civili minori di età | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 – diritto all'indennità di frequenza) | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 | Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1) |
| Invalidi civili ultrasessantacinquenni | Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67>99%(D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100%(D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
| Ciechi civili | Art 4 L.138/2001 | Ciechi civili parziali (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001) | Ciechi civili assoluti (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001) |
| Sordi civili | Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) | Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000 | |
| INPS | Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 – D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) | Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) | Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) |
| INAIL | Invalidi sul lavoro 50>79% (DPR 1124/65, art. 66)Invalidi sul lavoro 35>59 | Invalidi sul lavoro 80>100% (DPR 1124/65, art. 66)Invalidi sul lavoro | Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <i>% (D.Lgs 38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782)</i> | <i>>59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782)</i> | <i>1124/65 – art. 66)Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psico-fisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4</i> |
| INPS gestione ex INPDAP | <i>Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)</i> | <i>Inabili (L. 274/1991, art. 13 – L. 335/95, art. 2)</i> | |
| Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra | <i>Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71>80%)</i> | <i>Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81>100%)</i> | <i>Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)</i> |
| | | <i>Handicap – Art 3 comma 3 L.104/92</i> | |